

OGGETTO: News Letter 12/14

A. FISCO.

A1. Rideterminazione delle percentuali di fruizione di alcuni crediti d'imposta.

È stata disposta la riduzione delle quote percentuali di fruizione di alcuni crediti d'imposta indicati nell'elenco 2 allegato alla Legge di Stabilità 2014. Più in dettaglio, tali riduzioni, nella generalità dei casi pari al 15% dell'importo agevolato, riguardano: il credito d'imposta in favore delle imprese per la ricerca scientifica; l'agevolazione per le nuove iniziative imprenditoriali; il credito d'imposta per l'erogazione di borse di studio a studenti universitari; il credito d'imposta per gli esercenti sale cinematografiche; il credito d'imposta previsto per i titolari di licenza taxi-noleggio con conducente; l'agevolazione sulle reti di teleriscaldamento; il credito d'imposta per l'acquisto di veicoli alimentati a metano o GPL o a trazione elettrica; il credito d'imposta per l'offerta *on-line* di opere dell'ingegno; il credito d'imposta per investimenti in agricoltura; l'agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori; il credito d'imposta per le imprese del Mezzogiorno.

(D.P.C.M. 20/2/2014 su G.U. n.67 del 21/3/2014 e "Il Sole 24 Ore" del 25/3/2014, pag. 43)

A2. Determinazione del pro-rata di detrazione dell'IVA: chiarimenti.

Il versamento di un *forfait* da parte della cassa nazionale di assicurazione malattia alle strutture residenziali per anziani non autosufficienti, costituisce il corrispettivo delle prestazioni di cure effettuate a titolo oneroso e, pertanto, rientra nell'ambito di applicazione IVA, con la conseguenza che tali somme avrebbero dovuto essere considerate per determinare il *pro-rata* di detrazione dell'IVA.

(Sentenza Corte UE causa C-151/13 del 27/3/2014)

A3. Semplificata l'iscrizione all'archivio VIES.

È stato attivato il nuovo servizio che consente ai soggetti già titolari di partita IVA, abilitati a *Fisconline* o *Entratel*, di richiedere direttamente in via telematica la propria iscrizione nell'archivio degli operatori autorizzati a compiere operazioni intracomunitarie (VIES).

(Comunicato stampa AdE del 26/3/2014 e "Il Sole 24 Ore" del 27/3/2014, pag. 41)

A4. Novità in arrivo per la compilazione del quadro RW.

La stampa specializzata ha reso noto che il D.L. 28/1/2014, n.4 ha conclusione l'*iter* di conversione in Legge (a breve sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale). Tra le diverse novità, oltre all'eliminazione delle norme sulla procedura di collaborazione volontaria (cd. "*voluntary disclosure*"), finalizzata a consentire l'emersione dei capitali e degli investimenti detenuti all'estero, è stata introdotta l'esclusione della compilazione del *quadro RW* della dichiarazione per i depositi e i conti correnti bancari tenuti all'estero, il cui valore massimo complessivo raggiunto nel periodo d'imposta non sia superiore a 10.000 euro.

(“Il Sole 24 Ore” del 26/3/2014, pag. 37 e del 28/3/2014, pag. 41)

B. SOCIETA' E BILANCIO.

B1. Incarichi di revisione legale su Enti di interesse pubblico: chiarimenti.

La CONSOB ha fornito un chiarimento in merito all'art. 17 del D.Lgs. 27/1/2010, n.39, laddove al comma 1 prescrive che *“L’incarico di revisione legale ha la durata di nove esercizi per le società di revisione e di sette esercizi per i revisori legali. Esso non può essere rinnovato o nuovamente conferito se non siano decorsi almeno tre esercizi dalla data di cessazione del precedente incarico”*.

(Comunicazione CONSOB n.0023665 del 27/3/2014)

In merito, è stato precisato che:

- costituisce impedimento al conferimento di un incarico novennale il pregresso svolgimento di incarichi di revisione legale da parte della medesima società, se non siano decorsi almeno 3 esercizi dalla data di cessazione del precedente incarico;
- al fine di consentire un progressivo allineamento del mercato a tale orientamento interpretativo, nei casi in cui Enti di Interesse Pubblico abbiano conferito il mandato novennale al medesimo revisore, senza soluzione di continuità con precedenti incarichi di revisione legale, si raccomanda di interrompere il suddetto mandato una volta conclusa l'attività di revisione, in corso, del bilancio relativo all'esercizio 2014;
- analoghi principi devono applicarsi per il caso in cui l'incarico debba essere (o sia stato) conferito ad un revisore legale persona fisica (in tal caso con il limite di 7 esercizi).

B2. Fallimento delle società cooperative.

Le società cooperative che esercitano attività d'impresa commerciale sono soggette al fallimento *ex art. 2545-terdecies* del Codice civile. Tale regime potrebbe non trovare applicazione in ragione della natura agricola dell'impresa o del fine mutualisti perseguito. In merito, è stato, tuttavia, precisato che lo scopo mutualistico di una società cooperativa non è inconciliabile con quello di lucro, potendo i due fini coesistere ed essere rivolti al conseguimento di uno stesso risultato: pertanto, ai fini dell'applicabilità dell'art. 2545-terdecies del Codice civile, per l'accertamento della sussistenza del fine predetto, occorre avere riguardo alla struttura e agli scopi di essa.

(Cassazione n.6835 del 24/3/2014 e “Il Sole 24 Ore” del 25/3/2014, pag. 46)

B3. Effetti della pronuncia di illegittimità dell'esclusione del socio di S.a.s..

L'annullamento della deliberazione di esclusione di un socio, in esito ad opposizione proposta a norma dell'art. 2287 del Codice civile, opera *ex tunc* e comporta la sua reintegrazione nella posizione anteriore e nella pienezza dei diritti da essa derivati. È, quindi, da rigettare l'interpretazione circa il carattere meramente prodromico della pronuncia di annullamento, che sarebbe da collegare alla richiesta di liquidazione della quota e/o al risarcimento del danno.

(Cassazione n.6829 del 24/3/2014 e “Il Sole 24 Ore” del 26/3/2014, pag. 41)

C. VARIE.

C1. Finanziamenti per l'acquisto di macchinari (cd. "Sabatini-bis"): chiarimenti.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito ulteriori chiarimenti in merito al D.M. 27/11/2013, recante la disciplina dei finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di PMI (cd. "Sabatini-bis"). Tra gli altri aspetti, sono state fornite precisazioni con riguardo ai termini per l'erogazione del finanziamento, al cumulo con gli aiuti *de minimis* e alla fruibilità da parte delle imprese "in difficoltà".

(Circolare MiSE n.10677 del 26/3/2014)

C2. Sanzionabili ai fini antiriciclaggio le cd. operazioni frazionate.

In tema di sanzioni amministrative per violazione della normativa antiriciclaggio, il divieto di trasferire denaro contante e titoli al portatore per importi superiori a Lire 20 milioni (limite allora applicabile) senza il tramite di intermediari abilitati, fa riferimento al valore dell'intera operazione economica alla quale il trasferimento è funzionale, applicandosi anche allorquando tale trasferimento si sia realizzato mediante il compimento di varie operazioni, ciascuna di valore inferiore o pari al massimo consentito.

(Cassazione n.6792 del 21/3/2014 e "Il Sole 24 Ore" del 22/3/2014, pag. 20)